

ATTO N. 1474

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1584 del 20.11.2002)*

*“Ulteriori disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31/1/1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28/12/2001, n. 448”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 27.11.2002*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 28.11.2002*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LE AZIENDE AGRICOLE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28.12.01, N. 448, ART. 52.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20/11/2002 n. 1584

|                       |                 | presenti | assenti |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| LORENZETTI MARIA RITA | Presidente      | X        |         |
| MONELLI DANILO        | Vice Presidente | X        |         |
| BOCCI GIANPIERO       | Assessore       | X        |         |
| DI BARTOLO FEDERICO   | Assessore       | X        |         |
| GIROLAMINI ADA        | Assessore       |          | X       |
| GROSSI GAIA           | Assessore       | X        |         |
| MADDOLI GIANFRANCO    | Assessore       | X        |         |
| RIOMMI VINCENZO       | Assessore       | X        |         |
| ROSI MAURIZIO         | Assessore       | X        |         |

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

C. R.

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Legge 28.12.01, n. 448, art. 52: nuove disposizioni per favorire le aziende agricole montane.";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,


### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto ""Ulteriore disposizioni per favorire le aziende agricole" in attuazione della legge 28.12.01, n. 448, art. 52." e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore all'Agricoltura e Foreste di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.


IL DIRETTORE:



IL PRESIDENTE:




IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: ""Ulteriori disposizioni per favorire le aziende agricole" in attuazione della legge 28.12.01, n. 448, art. 52."



## RELAZIONE

La legge n. 448 del 28/12/2001, legge finanziaria per il 2002, all'art. 52, comma 21, integra la legge 31.01.94, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" con l'inserimento dell'art. 5 bis, contenente misure in favore delle aziende agricole situate nei territori delle Comunità Montane.

In particolare l'art. 5 bis agevola il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnino a costituire un compendio unico ed a coltivarlo od a condurlo per almeno dieci anni.

Le agevolazioni sono costituite:

- ☛ dall'esenzione totale dall'imposta di registro, da quelle ipotecarie, catastale, di bollo e di ogni altro genere;
- ☛ dalla riduzione ad un sesto degli onorari notarili per gli atti di trasferimento dei terreni agricoli;
- ☛ dalla possibilità di accedere per le finalità previste dalla legge, alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato con copertura del cinquanta per cento degli interessi a carico del bilancio dello Stato che si avvale di un apposito fondo costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Lo scopo che il legislatore intende perseguire è di accrescere le dimensioni delle aziende agricole situate nei territori delle Comunità Montane al fine di aumentarne il reddito e la competitività.

Due sono gli adempimenti che la legge demanda alle Regioni, uno esplicito - ed è quello di determinare l'estensione della superficie minima indivisibile che costituisce il "compendio" ed è oggetto del presente disegno di legge. L'altro implicito e che nasce dalla necessità di estendere le agevolazioni previste dall'art. 5 bis ai territori montani appartenenti ai Comuni esclusi dalle Comunità Montane: nel caso dell'Umbria i Comuni di Perugia, Terni e Foligno.

Infatti, ai sensi di diverse disposizioni statali e regionali, ultima delle quali quella disposta dall'art. 27 – comma 5 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: "L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali."

Sarà pertanto necessario individuare, con atto amministrativo, i territori montani dei suddetti comuni ai quali estendere i benefici previsti dalla legge finanziaria per il 2002.

Per la determinazione dell'ampiezza del compendio ci si è avvalsi dei dati statistici più recenti in tema di agricoltura.

I dati provvisori del V Censimento dell'Agricoltura, effettuato nel 2000, evidenziano che la superficie media delle aziende agrarie della provincia di Perugia è pari ad Ha 7,37, mentre quella delle aziende agrarie della provincia di Terni è pari ad Ha 4,53. La media regionale risulta essere di Ha 6,42.

I dati statistici sopra evidenziati non descrivono con sufficiente attendibilità la situazione dell'Umbria nella quale le aziende agrarie presentano un elevato grado di parcellizzazione: basti considerare che da un'indagine campionaria del 1998 è risultato che su 45.347 aziende ben 28.862 (il 63%) hanno una superficie compresa tra meno di 1 Ha e 5 Ha. Se di questo subcampione calcoliamo la superficie media otteniamo un dato notevolmente significativo della scarsa estensione delle aziende umbre: Ha 1,84.

Ad ulteriore specificazione si può aggiungere che ben 7972 aziende hanno un'estensione inferiore ad un Ha.

Se alle aziende che presentano un'ampiezza tra meno di 1 Ha e 5 Ha aggiungiamo le 6839 collocate nella classe tra i 6 ed i 10 Ha, per un totale di 35.801 (costituenti il 78% di quelle considerate) e di queste si calcola la superficie media otteniamo un dato che ancora sottolinea quanto detto sopra: Ha 2,78.

Se, infine, aggiungiamo le 4617 aziende appartenenti alla classe tra gli 11 ed i 20 Ha per un totale di 40.318 aziende (pari all'88% della totalità del campione), escludendo quindi quelle di grande e grandissima estensione, rileviamo che l'ampiezza media di queste è pari ad Ha 4,01.

Questo, tra quelli evidenziati, pare il dato statistico più significativo ed importante poiché rappresenta meglio degli altri, anche della stessa media regionale risultante dal Censimento dell'agricoltura del 2000, la reale estensione della maggior parte delle aziende agricole umbre.

Da questo si può partire per arrivare a definire l'ampiezza più opportuna del compendio in Umbria.

Se è vero, come è stato dimostrato, che il tessuto produttivo agricolo umbro è costituito per lo più da aziende di piccola e piccolissima dimensione, fisica ed economica che rappresentano gran parte del totale delle Aziende, il raggiungimento di una superficie minima di 4 ha. per molte di esse può determinare delle modifiche nella gestione ed organizzazione dell'azienda. In particolare:

- riduzione dei costi di produzione;
- diversificazione della produzione;
- maggiore salvaguardia verso l'ambiente.

Queste aziende, pur così piccole, oltre ad una funzione di salvaguardia del territorio e delle tradizioni di vita rurale, svolgono anche un ruolo più strettamente economico.

Da quest'ultimo punto di vista si può parlare di una duplicità di funzioni:

- se è vero che esse hanno un limitato peso economico in relazione alla produzione vendibile regionale è altrettanto vero che danno un contributo essenziale alla produzione lorda totale;
- stante il fatto che quasi il 90% delle Aziende di piccola dimensione è a conduzione familiare, la produzione ottenuta può avere destinazioni diverse oltre a quella della vendita sul mercato (può essere consumata dall'imprenditore e dalla sua famiglia, conservata all'interno dell'azienda per poi essere utilizzata per altre produzioni aziendali oppure ceduta a lavoratori extra familiari sotto forma di quota parte del salario).

Non è raro che gli operatori, pur di rimanere nelle aziende anche in situazioni produttive non soddisfacenti reinvestano parte dei redditi extragricoli nella piccola azienda.

Ciò determina un flusso di capitali da altri settori economici verso l'agricoltura.

In questo gruppo di imprese si trovano le unità produttive condotte da anziani, residenze secondarie di coloro che vogliono rimanere legati al mondo agricolo ma anche diverse entità nelle quali la ricerca di redditi extra-aziendali o extra-agricoli costituisce una strategia di sopravvivenza.

Pertanto si ritiene che qualsiasi intervento che può influenzare anche minimamente la gestione della terra ed agevolare il suo acquisto, o, comunque, il suo accorpamento, non può non tener conto degli aspetti strutturali ed economici che caratterizzano questo consistente segmento di aziende.

A tale proposito alcune considerazioni appaiono importanti:

- ☞ da una parte è evidente la necessità di fissare una dimensione del compendio piuttosto ridotta per incoraggiare il maggior numero possibile di conduttori di aziende agrarie a sfruttare i vantaggi offerti dalla legge per ampliare il proprio fondo con operazioni di compra vendita, ma anche con la locazione o con forme di associazionismo.

E' possibile, così, ottenere l'ampliamento o l'accorpamento anche di aziende molto piccole;

- dall'altra parte c'è il rischio, se la dimensione del compendio stabilito dalla Legge è troppo contenuta, di contribuire a perpetuare uno squilibrato sistema agricolo che si fonda su aziende piccole o piccolissime a basso reddito e scarsamente competitive.

Infine, un'ultima annotazione, il compendio, anche nel suo significato etimologico, dovrebbe riassumere le funzioni agricole ed economiche di un'azienda "tipo" nel territorio dato, nel caso di specie l'Umbria, che morfologicamente e storicamente si caratterizza e si orienta nel senso del piccolo.

Tenendo presenti in maniera equilibrata tutte le argomentazioni sin qui svolte si può esprimere un dato tecnico – non astratto – in grado di soddisfare le diverse necessità fissando il compendio in 4 Ha.

Questa dimensione:

- tiene conto della estrema parcellizzazione delle aziende agricole umbre che potrebbero ampliarsi per raggiungere le dimensioni del compendio;
- tiene conto, altresì, del fatto che dei benefici previsti dalla legge possono fruire oltre che i conduttori delle aziende più grandi anche una platea molto vasta di piccoli imprenditori agricoli;

In ordine alle dimensioni del compendio è stato chiesto il parere delle Associazioni Agricole più rappresentative: "Coldiretti, CIA e Confagricoltura.

La Coldiretti ha formalmente comunicato la piena concordanza con la superficie minima indivisibile indicata con la presente proposta.

La Confederazione Italiana Agricoltori ha proposto quale compendio minimo la superficie di 3 ha. o, in alternativa, un criterio di redditività aziendale definita in unità di dimensione economica (UDE).

La Confagricoltura, infine, sostiene che "il provvedimento non dovrebbe solo disegnare delle "agevolazioni" per imprenditori agricoli", ma anche rappresentare un obiettivo minimo strutturale per degli agricoltori che si trovano al di sotto di questa soglia e dovrebbe tener conto di poter rappresentare un orientamento anche per altri futuri provvedimenti.

Il dato sintetico che si vuole individuare non può non tener conto delle capacità di produzioni di reddito che in via ordinaria può essere associata ad un terreno in relazione alla sua ubicazione (pianura, collina, montagna) ed alle produzioni vegetali e zootecniche ad esso associate.

La Confagricoltura ritiene, infine, che il dato economico di riferimento potrebbe essere, seguendo un orientamento comunitario, l'UDE e quindi il numero di UDE necessario per definire una azienda "redditiva".

Si ritiene che l'integrazione alla legge n. 97 del 1994 disposta con la finanziaria per il 2002 debba essere letta più che altro, in relazione alle finalità che si propone e che sono indicate nel titolo dell'articolo 5 bis: "Disposizioni per favorire le aziende agricole montane".

Si tratta, quindi, di un insieme di norme tendenti a favorire l'accorpamento, in ogni modo possibile, delle aziende agricole montane per accrescerne la redditività.

Ciò è facilitato dall'attribuzione dei benefici sopra descritti. Si tratta quindi di una misura mirata nei confronti di una tipologia particolare di aziende: quelle montane, normalmente meno redditive. In Umbria si determina una situazione per la quale, praticamente quasi tutte le aziende (sono escluse infatti soltanto quelle che si trovano nei territori non montani dei Comuni di Perugia e Terni) possono fruire dei più volte menzionati benefici.

Pare improprio, pertanto, interpretare le norme in questione come possibilità di riforma agraria.

Disegno di legge: "Ulteriore disposizioni per favorire le aziende agricole" in attuazione della legge 28.12.01, n. 448, art. 52.



Art. 1.  
(Superficie minima)

1. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall'art. 5-bis della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall'art. 52, comma 21, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari.

dislegazagricole -C-  
Giusti/mac



**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| REGIONE UMBRIA                 |               |
| DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE |               |
| 043517 / IV                    | 25 SET. 2002  |
| Cat. 4                         | Cl. 5 Fasc. 1 |

Prot. n° 14913

Perugia 24 SET. 2002

|                   |      |                                |     |
|-------------------|------|--------------------------------|-----|
| REGIONE UMBRIA    |      | DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE |     |
| SERVIZIO          |      | ARRIVO                         |     |
| I                 | II   | IX                             | X   |
| III               | IV   | XI                             | XII |
| V                 | VI   | XIII                           |     |
| VII               | VIII |                                |     |
| UFFICI TEMPORANEI |      |                                |     |

25 SET. 2002

DIRETT.  SEGRET.   
 POSIZ. INDIVIDUALI

Al Direttore alle  
 attività produttive  
**Dott. Ciro Becchetti**  
 Sede

Oggetto: Disegno di legge: «Ulteriori disposizione per favorire le aziende agricole in attuazione dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.»

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 38589 del 13 agosto 2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 23 settembre 2002 ha espresso parere favorevole nel testo allegato, concordato con il rappresentante di Codesta Direzione, Dott. Adriano Giusti. E' stato però rilevato che la recente riforma costituzionale del Titolo V impone alla Regione un'azione di riforma della legislazione vigente, in particolare nelle materie di competenza regionale piena, come quella in oggetto.

Nell'attesa, quindi, di affrontare in modo organico il riordino della normativa di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, con particolare riguardo alle aziende agricole, si ritiene che il d.d.l. in questione vada inteso come un atto parziale e circoscritto nel tempo, ancora limitato da una legislazione statale che la Regione può innovare e migliorare sia a livello di principi che di dettaglio.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
 Avv. *Mario* Rufini

Disegno di legge: «Attuazione dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, contenente disposizioni per favorire le aziende agricole montane».

Art. 1.  
(Superficie minima)

1. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall'articolo 52, comma 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari.

h

Perugia, li 25 NOV. 2002

Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE